



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40

Inviata ai Capigruppo Cons. il 03/03/2016

Prot. 2313

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE FARMACEUTICA SUL TERRITORIO DI VARALLO POMBIA: REVISIONE

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di febbraio alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILONE ALBERTO - Sindaco	Sì
2. DE GALEAZZI BARBARA - Vice Sindaco	Sì
3. SARTORE MATTEO - Assessore	Sì
4. SCORRANO MARIKA GIOVANNA ROSALIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. FORNARA GIORGIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PILONE ALBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 del 25/02/2016

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE FARMACEUTICA SUL TERRITORIO DI VARALLO POMBIA: REVISIONE

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 24.3.2012 n. 27 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 1 del 24.1.2012, i Comuni, ai sensi dell'art. 11, co. 2, dovevano inviare alla Regione Piemonte entro il termine perentorio di gg. 30 dall'entrata in vigore della legge stessa, i dati relativi all'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche basata sul nuovo rapporto numerico n. farmacie/n. abitanti, tenuto conto della popolazione residente al 31.12.2010;

Dato atto che in base alla suddetta norma il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, con possibilità di apertura di una nuova farmacia qualora il numero di abitanti eccedente sia superiore al 50% del parametro stesso;

Rilevato che la finalità della legge è quella di consentire al Comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

Visto che gli abitanti del Comune di Varallo Pombia alla data del 31.12.2010 erano n. 4.999 e che pertanto il numero di farmacie tale da soddisfare il rapporto numerico sopra evidenziato è di n. 2;

Accertato che antecedentemente al 2012 erano presenti n. 1 sede farmaceutica e che pertanto necessitava formulare una proposta per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica;

Visto che con atto della G.C. N. 54 del 23/04/2012 si individuava quale nuova sede farmaceutica quella riferita alla zona attualmente classificata come addensamento commerciale A5 lungo la ss.32

Ticinese ma limitata al tratto dall'incrocio con la ss. 336 per Divignano fino all'intersezione con la via Mirabella, tenendo inoltre presente che il nuovo esercizio di farmacia avrebbe dovuto rispettare la distanza minima di 200 metri da quello esistente;

Ritenuto che la scelta di individuare come zona per la nuova sede farmaceutica un'area limitata dell'addensamento commerciale A5 e non, invece, l'intera area commerciale risulta non essere rispondente alla logica di garantire una equa distribuzione delle farmacie sul territorio.

Ritenuto che, tra l'altro, i requisiti dell'art. 11 del d.l. 1/2012 convertito nella legge 27/2012, come espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza più recente prevedono che una sede farmaceutica deve essere caratterizzata " *da una duplice finalità, quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l'interesse pubblico ad una equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità del servizio per i requisiti in aree scarsamente abitate (cfr: Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 4 marzo 2013 n. 668) e quella non secondaria di dare attuazione ai principi costituzionali e commerciali di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all'ingresso di nuovi operatori sul mercato curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati (cfr Tar Friuli Venezia Giulia 3 settembre 2012 n. 338)*

Ritenuto pertanto in base alle considerazioni sopra esposte di procedere ad una revisione della zonizzazione della sede farmaceutica n. 2 di Varallo Pombia stabilendo che la suddetta sede attualmente individuata nella zona " classificata come addensamento commerciale A5

lungo la ss. Ticinese ma limitata al tratto dell'incrocio con la ss. 336 per Divignano fino all'intersezione con la via Mirabella " verrà individuata nella zona " classificata come addensamento commerciale A5 lungo la ss. 32 Ticinese"senza, quindi, limitazioni tranne quella che il nuovo esercizio di farmacia deve rispettare la distanza minima di metri 200 da quello esistente ;

Dato atto che attualmente è in corso una procedura concorsuale per l'assegnazione della sede

Farmaceutica n.2 ,come deliberato con atto della G.C. N. 54/2012;

Ritenuto pertanto, che la modifica riguardante la nuova zonizzazione della sede n. 2 sarà operativa ed efficace solo a conclusione del concorso straordinario attualmente aperto ;

Visto che si è provveduto a comunicare la suddetta proposta di revisione sia all'ASL NO servizio farmaceutico sia all'Ordine dei farmacisti competente per territorio, sia alla sede farmaceutica Dr. Fanchini snc, attualmente esistente e alla Regione Piemonte settore Assistenza Farmaceutica con comunicazione prot. n. 4194 del 10/04/2015, al fine di acquisire , ai sensi del D.L. 1/2012, il proprio parere;

Visto che la Regione Piemonte , l'Ordine dei Farmacisti e l'ASL hnoa espresso il proprio parere ritenendo che la revisione potrà avvenire solo dopo che le procedure concorsuali per l'Assegnazione della sede farmaceutica n. 2 saranno concluse;

Visto che la sede farmaceutica Dr. Fanchini ha espresso parere negativo adducendo sia la problematica del concorso ancora in essere e già evidenziato dagli altri pareri , e sia il fatto di mancanza di valide ragioni per dar corso alla revisione e del fatto che ritiene la decisione in evidente contrasto con le delibere approvate dai Sindaci dei Comuni limitrofi";

Visto che alle eccezioni sopra indicate è stato risposto con comunicazione n 13232 del 24/12/2015 e alla sede farmaceutica con comunicazione n. 244 del 09/01/2016;

Ritenuto, pertanto di dar corso alla revisione dell'individuazione delle sedi farmaceutiche sul territorio del Comune , con particolare riferimento alla sede farmaceutica n.2, dando atto che la modifica riguardante la revisione della sede n.2 sarà operativa ed efficace solo a conclusione del concorso straordinario attualmente aperto.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di procedere, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27 e per le motivazioni indicate in normativa, alla revisione dell'individuazione delle sedi farmaceutiche sul territorio del Comune, stabilendo che la sede farmaceutica n. 2 attualmente individuata nella zona identificata come addensamento commerciale A5 lungo la s.s. ticinese ma limitata al tratto dell'incrocio con la s.s. 336 per Divignano fino all'intersezione con via Mirabella viene individuata nella zona " classificata come addensamento commerciale A5 lungo la s.s. Ticinese senza limitazioni , tranne quella che il nuovo esercizio di farmacia dovrà rispettare la distanza di mt. 200 da quella esistente

2. Di dare atto che la suddetta modifica sarà operativa ed efficace solo a conclusione del concorso per l'assegnazione della sede n. 2 , attualmente aperto.
3. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri alla suddetta variazione da parte della Regione Piemonte, A.S.L. NO , Ordine dei farmacisti e sede farmaceutica Dr. Fanchini che si allegano al presente atto;
4. Di dare atto che ai suddetti pareri è stato risposto con comunicazioni prot. n. 13232 del 24/12/2015 e n. 244 del 09/01/2016 , che si allegano al presente atto;
5. Di trasmettere, ai sensi del co. 2 dell'art. 11 del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012 n. 27, copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte per gli atti di competenza;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione per conoscenza all'A.S.L. NO, Ordine dei farmacisti, e sede farmaceutica Dr. Fanchini.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
Ser. Vigilanza e attività produttive FORNARA	Favorevole	25/02/2016	FORNARA GIORGIO

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
F.to : PILONE ALBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. FORNARA GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/03/2016 al 18/03/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 03/03/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FORNARA GIORGIO

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. FORNARA GIORGIO

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Varallo Pombia, lì

Il Segretario Comunale